



AINAT

Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO -DURATA

Art.1

E' costituita l'associazione "AINAT - Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali".

Art.2

Essa ha sede in Napoli, Calata S.Marco n.3.

Art.3

L'associazione non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promuovere e sostenere, in tutte le sedi ed in tutti i modi, iniziative di miglioramento e qualificazione culturale, di formazione e di aggiornamento professionale degli associati Medici e del Personale Sanitario, coordinando ed incrementando la ricerca clinica ed epidemiologica nell'ambito della medicina; promuovendo e coordinando corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e gruppi di studio, congressi nazionali ed internazionali; pianificando e verificando protocolli diagnostici, terapeutici, clinici; studiando i rapporti tra Uomo ed Ambiente e valutando gli aspetti positivi e/o negativi di questa interrelazione sotto tutti i punti di vista;
- Promuovere e sostenere, al fine del miglioramento operativo e d'immagine della categoria medica specializzata in neurologia, la collaborazione con tutti coloro che, soggetti singoli e/o organizzazioni pubbliche e/o private, operano nell'ambito della Sanità sia sul territorio Nazionale che Internazionale;
- Promuovere e sostenere la collaborazione con tutte le altre associazioni ed organizzazioni in qualunque modo rappresentanti le categorie sanitarie;
- Attività di ricerca nel campo neurologico con diffusione fra gli operatori sanitari, parasanitari e tecnici di nuove metodiche di applicazione;
- Curare la redazione, la pubblicazione, la stampa e la diffusione di periodici di carattere scientifico, culturale, sociale in campo neurologico per tutti coloro che operano nel sociale, nella sanità;
- Servizi di prestazioni neurologiche per riabilitazione con assistenza domiciliare-ambulatoriale in comunità e simili ovunque rese in favore di anziani, inabili adulti, handicappati psicofisici, mentali, cerebrali, minori a rischio;
- Servizi di ricerche, flussi e statistiche nel campo sanitario-neurologico;

- Curare i servizi per la gestione di centri per assistenza sanitaria secondo le più svariate forme di ricerca, sperimentazione gestionale e giuridica anche sulla base di concessioni di rapporti convenzionali di servizi ed opere stipulate tra pubblici e privati enti di qualsiasi forma e tipo nascente, attuale e futura;
- Servizi di editoria dei prodotti dell'ingegno sia su carta, sia in formato elettronico, sia in broadcasting, sia in memoria ottica, mediante la negoziazione di diritti d'autore con autori e licenziatari in campo sanitario neurologico;
- Procedere alla promozione e distribuzione di riviste specializzate nel settore medico scientifico neurologico, sia in proprio, sia in accordo con strutture universitarie e scientifiche, con esplicita esclusione dei giornali quotidiani;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari e, comunque ogni e qualsiasi iniziativa avente carattere di ricerca e sviluppo nel settore medico neurologico. Potrà, altresì, assumere tutte le iniziative che si rivelino inerenti, affini o comunque connesse all'oggetto sociale, quali la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, anche in collaborazione con società, Enti Pubblici e Privati;
- Organizzare iniziative informatiche con corsi di formazione, di aggiornamento, di seminari, di gruppi di studio, convegni, congressi nazionali ed internazionali con verifica e pianificazione di protocolli terapeutici, diagnostici, clinici facilitando i rapporti con centri di ricerche, istituti a carattere scientifico, università, istituzioni regionali, A.S.L., ospedali, industrie farmaceutiche, etc. ;
- Promuovere l'attività di formazione permanente - ECM; non viene resa nessuna attività di carattere sindacale;
- Mantenere, sviluppare e migliorare la capacità operativa e professionale già acquisita in campo sanitario - neurologico;
- Informare ed aggiornare i medici sui progressi etiopatogenetici, preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi nel campo della medicina specialistica neurologica;
- Collaborare con Enti pubblici e/o privati deputati alla formazione permanente del medico neurologo;
- Assumere e/o partecipare ad iniziative di aggiornamento del personale paramedico, tecnico ed infermieristico operante nelle strutture sanitarie pubbliche extraospedaliere territoriali.

Art.4

La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2053.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione ;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, è obbligato a presentare un rendiconto economico e finanziario.

SOCI

Art.7

Possono iscriversi all'Associazione i medici specialisti in neurologia che svolgono prioritariamente l'attività professionale presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N., o presso strutture ambulatoriali esterne, private, comunque accreditate, università.

Gli associati sono distinti in:

- SOCI FONDATORI: neurologi che hanno partecipato alla fondazione di detta Associazione;
- SOCI ORDINARI: neurologi che hanno ottenuto l'iscrizione impegnandosi a sostenere l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative. Entrambi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ad autotassarsi in caso di necessità.
- SOCI ONORARI: persone, enti o organismi che hanno contribuito al miglioramento e al maggior prestigio dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'unanimità, sono esonerati dal pagamento della quota sociale. Ad essi non è riconosciuto il diritto di voto.

La quota associativa è intrasmissibile.

E' incompatibile l'iscrizione di neurologi che esercitano istituzionalmente attività in regime di degenza presso strutture pubbliche, private o universitarie. Non è incompatibile la contemporanea appartenenza ad altre Associazioni di Categoria.

L'associato potrà essere dichiarato decaduto, su delibera del Consiglio Direttivo, per uno dei seguenti motivi:

- non in regola con il versamento della quota sociale dell'anno precedente, se socio ordinario;
- sopravvenuta incompatibilità;
- indegnità o attività in contrasto con gli scopi dell'AINAT.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dopo aver letto lo statuto è controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art.8

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario addetto alle Relazioni Esterne, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessuno compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio consuntivo ed al progetto di bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede, inoltre, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.12

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio cura, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri, del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.13

L'addetto alle Relazioni esterne si interesserà, unitamente al Presidente, in nome e per conto dell'Associazione, su specifico mandato del Consiglio Direttivo, di intrattenere rapporti con istituzioni, Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni, Fondazioni, stampa e media in genere, predisporre gli ECM.

ASSEMBLEE

Art.13

L'assemblea è sovrana. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il trentuno dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20c.c

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.14

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei

Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione, con diritto di voto e senza limiti di tempo. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

Art.16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art.18

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, Il Collegio dei Probi Viri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo tra gli associati. In casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri rimane in carica sino alla nuova Assemblea.

SCIOGLIMENTO

Art.19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e in ordine alla devoluzione del patrimonio. E' fatto divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale.

E' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'associazione, dell'intero patrimonio ad associazione analoga.

CONTROVERSIE

Art.20

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probi Viri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.